

Nr. 2684/16 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO

In persona del giudice unico dott.ssa [REDACTED], in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in cancelleria in data 10 marzo 2016

da

[REDACTED] elettivamente domiciliata in [REDACTED], presso lo studio dell'avv. [REDACTED] che la rappresenta e difende, per delega allegata al ricorso introduttivo;

ricorrente

contro

COMUNE DI [REDACTED], in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in [REDACTED] via [REDACTED],

Convenuto contumace

Oggetto: retribuzione

Conclusioni delle parti: All'udienza a ciò deputata, la difesa di parte ricorrente concludeva come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 10 marzo 2016, [REDACTED] ha citato in giudizio davanti al Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, il Comune di [REDACTED].

Ha chiesto la ricorrente che il giudice adito accerti e dichiari il suo diritto, quale segretario comunale di fascia A, alla corresponsione dei diritti liquidati ed accantonati con determinazione n. 15 del 24 novembre 2015 con conseguente condanna del Comune convenuto al pagamento delle somme accantonate.

Esponiva la [REDACTED] di essere, dal 29 ottobre 2013, stata nominata segretaria comunale, di fascia A, per i comuni di [REDACTED] e [REDACTED], tutti comuni privi, nel proprio organico, di un dirigente.



Di aver, da sempre, percepito i diritti di segreteria che, tuttavia, il Comune, con determinazione n. 15 del 24 novembre 2015, le sospendeva ritenendo di dover seguire la decisione assunta il 24 giugno 2015 dalla Corte dei Conti, sezione delle autonomie, che riservava tali diritti ai soli segretari di fascia C e ciò a prescindere dalla presenza o assenza di figure dirigenziali dell'organico del singolo comune. Con il presente ricorso, la [REDACTED] contesta l'interpretazione del dettato legislativo fatta propria dalla Corte dei Conti a cui poi il Comune convenuto ha ritenuto di dare seguito.

Benchè ritualmente citato in giudizio, il Comune di [REDACTED] non si costituiva.

Il giudice ne dichiarava la contumacia.

Omessa ogni attività istruttoria, all'udienza del 18 maggio 2016, la causa è stata posta in decisione.

All'esito della camera di consiglio, il giudice ha pronunciato la presente sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da [REDACTED] può essere accolto.

La presente analisi non può che partire dal testo normativo invocato dalla ricorrente quale fonte della propria pretesa.

L'art. 10, comma 2 bis d.l. 90/2014 dispone:

"Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'art. 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, e' attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento".

La norma in esame sembra chiara nell'individuare, quali destinatari del beneficio di cui all'art. 30 l.n. 734/73, due categorie di segretari comunali, ovvero: quelli che operano presso enti locali privi di dirigenti con qualifica dirigenziale e quelli che non hanno qualifica dirigenziale.

Parte ricorrente deduce che i comuni ove la medesima opera sono privi, in organico, della figura dirigenziale.

La circostanza, pur non essendo provata documentalmente, non ha avuto, anche per la scelta processuale di parte convenuta, alcuna smentita.

Su tale premessa, ancorchè la ricorrente sia inquadrata quale segretario comunale di fascia A, considerata, per sua stessa ammissione resa in sede di interrogatorio libero, quale segretario con qualifica dirigenziale, alla medesima dovrebbero spettare i diritti di segreteria.



La norma, infatti, riconoscendo a tutti i segretari privi di qualifica dirigenziale, ovvero a quelli di fascia C, il diritto alla predetta indennità, estende tale emolumento anche ai segretari delle altre due fasce superiori (A e B) a condizione che nell'ente locale di appartenenza non vi siano dipendenti con qualifica di dirigenti.

Posto che, come detto e allo stato non smentito, presso i comuni ove opera la ricorrente non vi sono dipendenti dirigenti, non dovrebbe esservi ragione per negarle il rivendicato diritto.

La ratio della norma poi pare chiara, il riconoscimento ai segretari di fascia C è funzionale a sopperire una situazione stipendiale che, rispetto ai colleghi appartenenti alle altre due categorie, è meno favorevole e garantista; quanto agli altri segretari, il riconoscimento trova ragione nel fatto che i medesimi operano all'interno di un ente in cui non vi sono dipendenti con funzioni dirigenziali.

La norma citata, peraltro, risulta perfettamente aderente al disposto dell'art. 37 CCNL dei segretari comunali che, nel novero delle voci che compongono la retribuzione, inserisce anche i diritti di segreteria.

Nonostante il chiaro testo normativo, con determinazione del 24 novembre 2015, n. 15, il Comune ha ritenuto di accantonare la somma di € 4406,76 corrispondente a quanto dovuto alla dott.ssa [REDACTED] a titolo di diritti di segreteria e ciò alla luce della, pur non condivisa dall'ente, decisione della Corte dei Conti, sezione delle autonomie, che il 24 giugno 2015 ha stabilito che i diritti di rogito spettano solo ai segretari di fascia C.

Più precisamente la Corte ha così motivato:

"Muovendo da una compiuta ed articolata ricostruzione, alla stregua delle disposizioni di CCNL, della disciplina delle retribuzioni dei segretari comunali - ed evidenziando il carattere derogatorio della previsione rispetto al principio della non debenza dei diritti di rogito - la Sezione regionale sottolinea come detta deroga "trovi giustificazione in presenza di segretari comunali che, per fascia di appartenenza e per numero di abitanti dell'ente territoriale di titolarità, non godano di trattamento economico equiparato a quello dirigenziale".

Individuando la ratio della disposizione in parola in un contemperamento di interessi

"che, a fronte delle esigenze di maggiori entrate degli enti, vede recessivo quello particolare del segretario comunale, fatta salva l'ipotesi della fascia professionale e della condizione economica che meno garantisca il singolo segretario a livello retributivo", a superamento dell'orientamento surrichiamato, ritiene la Sezione che il diritto di rogito compete esclusivamente ai segretari di comuni di piccole dimensioni collocati in fascia C mentre non spetti "ai segretari che godono di equiparazione alla dirigenza, sia essa assicurata dalla appartenenza alle fasce A e B, sia essa un effetto del galleggiamento in ipotesi di titolarità di enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale" (cfr deliberazione Sezione regionale di controllo per il Lazio, 21/2015/PAR, cit.).

Tale più rigorosa lettura è, ad avviso della Sezione, condivisibile atteso che la stessa, coerente con il quadro normativo - e contrattuale - regolatore della materia, appare idonea, per un verso, a non frustrare le finalità perequative sottese al comma 2 bis e, per altro, a garantire gli effetti, anche finanziari, avuti in considerazione dal legislatore (cfr. nota di lettura Senato - A.S. 1582).

D'altro canto, in una più generale visione di sistema, giova evidenziare come tale ipotesi ricostruttiva si coniughi con la tendenza della legislazione a ricondurre entro ristretti limiti le fattispecie che importino deroghe, o comunque temperamenti, rispetto al fondamentale principio di omnicomprensività della retribuzione"

Le considerazioni svolte dalla Corte dei Conti, potrebbero, in linea di principio, essere condivisibili laddove attribuiscono un rilievo preminente all'interesse pubblico rispetto all'interesse del singolo segretario, tuttavia paiono offrire un'interpretazione della norma che mal si concilia con il dettato normativo.



In sostanza, nell'intento di salvaguardare beni pur meritevoli di tutela, finisce per restringere il campo di applicazione della norma compiendo un'operazione di chirurgia giuridica non consentito nemmeno in nome della *res pubblica*.

Come già detto il dettato normativo è chiaro e laddove dispone: "*Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale*"

estende i diritti di segreteria a due categorie di segretari: sicuramente a quelli che non hanno qualifica dirigenziale (dovendosi intendere in essi quelli di fascia C che più che qualifica non hanno equiparazione retributiva con i dirigenti), ma anche a quelli che operano in enti che non hanno dipendenti con qualifica dirigenziale.

In tale secondo gruppo, il legislatore non ha inteso fare distinzioni di fascia, ma solo subordinare la titolarità dei diritti ai segretari operanti in enti privi di dipendenti dirigenziali.

La letterale applicazione della norma che, nella sua chiarezza non necessita di alcuna interpretazione, non può che condurre all'accoglimento delle ragioni di parte ricorrente.

Invero, quantomeno allo stato e permanendo la situazione di organico di cui si è detto più sopra, la dott.ssa [REDACTED] proprio perché opera in Comuni privi di dirigenti rientra in una delle categorie contemplate dalla norma di cui al citato art. 10, comma 2 bis.

Diverso sarebbe e potrebbe essere in futuro, allorché venisse ad operare presso enti con dipendenti con qualifica dirigenziale.

In questo caso, infatti, non rientrando nella categoria che prescinde da tale requisito, ma in quella da esso condizionata, il suo diritto verrebbe meno.

Per tale ed unica ragione, va, allo stato, riconosciuto il diritto della dott.ssa [REDACTED] ai diritti di segreteria e, conseguentemente, il Comune convenuto deve provvedere al pagamento di quanto accantonato.

Nonostante la soccombenza, si ritiene, alla luce anche delle ragioni sottese alla determinazione, di disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:

- 1) accoglie il ricorso e, per gli effetti, riconosce alla ricorrente il diritto, quale segretario di fascia A operante in comuni privi di dipendenti con qualifica di dirigenti, alla corresponsione dei diritti di segreteria e, conseguentemente condanna il Comune convenuto al pagamento dei diritti accantonati.
 - 2) compensa per intero le spese di lite tra le parti.
- Così deciso in Milano il 18 maggio 2016.



Il giudice del Lavoro



